

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Chivasso l'Associazione apolitica ed apartitica e senza fini di lucro denominata: GRUPPO FOTOGRAFICO CHIVASSO "LA TOLA" (in seguito anche "Associazione") ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile, con sede in Via Don Giulio Isola 7 10034 Chivasso (TO) c/o MORANDI Luca.

Art. 2 – Oggetto sociale

L'Associazione è costituita tra cultori ed amanti dell'arte fotografica e si propone, nell'ambito della cultura locale, di promuoverne e svilupparne la conoscenza tanto dal lato tecnico, quanto nel senso più propriamente artistico-espressivo. Si propone altresì di raccogliere immagini della città sede del Circolo ai fini di memoria storico-culturale.

Per raggiungere tale scopo, l'Associazione:

a) raduna periodicamente i propri Soci per dare impulso mediante dibattiti, anche con altri simpatizzanti, allo studio ed approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, fotoritocco, stampa, montaggio e sonorizzazione di immagini, nonché all'analisi critica ed estetica della fotografia.

b) promuove esposizioni e proiezioni, sia personali, sia collettive di Soci e simpatizzanti, corsi fotografici e quant'altro si renda necessario per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;

c) allaccia rapporti di scambio e di mutua collaborazione con altre Associazioni fotografiche, sia nazionali sia estere che abbiano il medesimo scopo culturale;

d) organizza manifestazioni, quali ad esempio: proiezioni, mostre, dibattiti miranti esclusivamente alla miglior conoscenza ed al progresso della fotografia;

d) si propone di collaborare con altre associazioni culturali cittadine, nonché con l'Assessorato alla cultura della città, per incrementare lo sviluppo culturale in generale sebbene strettamente nel proprio ambito fotografico.

e) propone corsi a singoli o gruppi, anche in collaborazione con Enti, che sviluppino la conoscenza dell'arte fotografica

f) cura la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi da cedere, anche a pagamento, purché prevalentemente ai Soci ed Associati;

Art. 3 – Soci

a) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età nonché, previa autorizzazione di un genitore, tutte le persone fisiche minorenni.

b) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

c) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti.

d) Il Consiglio Direttivo esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro un termine ragionevole la domanda si intende respinta.

e) La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

f) Tutti gli associati sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell' Associazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai Regolamenti vigenti di cui all'Art. 27.

g) Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative e le altre somme così come deliberate dal Consiglio Direttivo.

h) Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno i seguenti diritti:

- 1) Partecipare ad ogni attività associativa;

- 2) *Votare in Assemblea ordinaria nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;*
- 3) *Votare in Assemblea straordinaria nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;*
- i) *La quota associativa non è trasferibile né rivalutabile.*
- l) *Rientra nei doveri di ciascun associato:*
 - 1) *Collaborare e sostenere le attività promosse dall' Associazione;*
 - 2) *Partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;*
 - 3) *Tenere all'interno degli ambienti dell' Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro.*
- m) *I Soci si distinguono in SENIORES e JUNIORES. E' facoltà dell'Assemblea Generale dei Soci di istituire altre categorie di Soci, purché con gli stessi diritti e doveri della categoria SENIORES*

Art. 4 – Caratteristiche dei Soci SENIORES

I Soci SENIORES, devono aver compiuto il 18° anno di età.

Hanno diritto di voto:

- a) *Per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;*
- b) *Per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,*
- c) *Per l'approvazione della Relazione del Presidente,*
- d) *Per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione,*
- e) *Per l'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche*
- f) *Per l'approvazione e le modifiche dello Statuto.*

Possono essere eletti alle cariche sociali, se in regola con la quota associativa. I Soci non Consiglieri non assumono alcuna responsabilità oltre l'ammontare delle rispettive quote sociali.

Art. 5 – Caratteristiche dei Soci JUNIORES

I Soci JUNIORES passano di diritto alla categoria SENIORES al 31 dicembre dell'anno di raggiungimento del 18° anno di età.

La quota associativa per i Soci JUNIORES non può essere superiore al 50% della quota stabilita per il socio SENIORES.

I Soci JUNIORES non assumono alcuna responsabilità oltre l'ammontare delle rispettive quote.

Art. 6 – Quote sociali

Le quote sociali per tutte le categorie di Soci vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre; in caso di mancata decisione entro tale termine, la quota sociale rimane invariata per l'anno immediatamente successivo.

Le quote sociali sono intrasmissibili, inalienabili, salvo i trasferimenti mortis causa e comunque non sono rivalutabili.

Possono essere richieste eventuali contribuzioni volontarie "una tantum" in funzione di un ottimale raggiungimento degli scopi sociali.

Corrispettivi specifici direttamente connessi a prestazioni di servizi ovvero a cessioni di beni, possono essere richiesti ai Soci, purché direttamente correlati alla diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Con il pagamento della quota sociale si esclude espressamente qualsiasi eventualità di temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa del Circolo.

Art. 7 – Diritto di rivalsa

L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

Art. 8 – Recesso e decadenza del Socio

a) Chiunque aderisca all' Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine. La quota versata nel corso dell'anno rimane comunque acquisita alle casse del Circolo e non è rimborsabile.

b) Oltre al caso di recesso, gli associati perdono la qualifica di associato e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative nei modi e nei termini previsti dal Regolamento.

Art. 9 - Indegnità

Perdono la qualità di socio per indegnità, coloro che si rendono colpevoli di atti:

a) di indisciplina e/o

b) comportamenti scorretti ripetuti nei confronti dei Soci e/o del Circolo e/o

c) lesivi della dignità del Circolo stesso e/o

d) costituiscano violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Il provvedimento di espulsione è deciso dal Consiglio Direttivo con provvedimento immediato ed inappellabile.

Art. 10 – Rinnovo

Il rinnovo della quota associativa annuale dovrà essere effettuato prima dell'Assemblea generale dei Soci e comunque non oltre il primo bimestre dell'anno.

Richieste di rinnovo successive al termine di cui sopra verranno considerate come "nuove iscrizioni", perdendo il diritto di anzianità; eventuali supplementi "una tantum" a titolo di gestione pratica potranno essere stabiliti dal Regolamento.

Art. 11 – Esclusione dal diritto di voto

I Soci non in regola con la quota associativa non possono esercitare il diritto di voto, rivestire cariche in seno all'Associazione, presentare mozioni.

Art. 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci in regola con la quota dell'anno cui si riferisce l'Assemblea dell'anno in corso ed aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi. Il Consiglio dura in carica tre anni sociali consecutivi.

E' ammessa la rieleggibilità dei Consiglieri.

Art. 13 – Cariche sociali

Tutti i Soci SENIORES in regola con la quota sociale possono proporsi e concorrere alla nomina di Consigliere, godono pertanto di piena eleggibilità attiva e passiva.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall' Assemblea dei Soci, nomina nel proprio seno un Presidente, un vice-Presidente, un Segretario ed un Cassiere ed ha la facoltà di redistribuire le cariche nel corso del proprio mandato in caso di comprovata necessità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a richiesta del Presidente o di almeno tre Consiglieri e delibera a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità dei voti, quello del Presidente o, in sua vece, quello del Vice-Presidente è preponderante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza del Presidente o del Vice presidente e di almeno tre Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo che manchino tre volte consecutive alle adunanze senza giustificato motivo decadono automaticamente dalla carica.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo è incompatibile con similare carica direttiva in altri Circoli che si prefiggano analogo scopo sociale.

La carica di Consiglieri è gratuita e non consente altre remunerazioni diverse dal mero rimborso spese (a piè di lista e dietro presentazione di regolari pezze giustificative) sostenute per conto del Circolo. In ogni caso le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente.

Art. 14 – Poteri del Consiglio Direttivo

- a) Pone in essere ogni atto necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
- b) Elege a maggioranza tra i propri componenti il Presidente ed ha il potere di revoca.
- c) Elege un Vice Presidente che sostituisce il Presidente qualora questi sia assente o impedito per giustificato motivo. In questo caso ha gli stessi poteri del Presidente previa sua specifica procura. La figura del Vice Presidente può essere anche assunta dal Segretario, se il Consiglio direttivo opti in tal senso.
- d) Elege tra i propri componenti il Segretario e il Cassiere ed ha il potere di revoca.
- e) Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- f) Predisporre il programma delle attività.
- g) Approva le bozze della Relazione annuale, del Rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso e del Bilancio preventivo per l'anno in corso, da presentare all'Assemblea Generale per la loro approvazione.
- h) Riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci.
- i) Ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.
- l) Delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9.
- m) Coopta il primo dei candidati non eletti, in caso di dimissioni/recesso/espulsione per indegnità/esclusione per più di tre assenze continuative non giustificate di un Consigliere.

Art. 15 – Poteri del Presidente

Il Presidente del Circolo è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; è quindi il rappresentante legale dell'Associazione fotografica.

- a) Convoca le Assemblee generali dei Soci e le adunanze del Consiglio Direttivo che presiede. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente come individuato a norma dell'Art. 14.
- b) Coordina le azioni dei Consiglieri e ne controlla l'effettivo svolgimento.
- c) Gestisce tutti gli atti di ordinaria amministrazione diretti al compimento degli scopi istituzionali.
- d) Ha poteri di straordinaria amministrazione che devono essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza relativa.
- e) Firma la corrispondenza.
- f) Redige annualmente la relazione dell'anno appena concluso.
- g) Ha potere di firma unica relativamente alle spese dell'Associazione nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 27.
- h) Autorizza il Cassiere a gestire i mezzi finanziari dell'Associazione mediante apposita apertura di c/c bancari o postali.
- i) Autorizza il Cassiere od il Vice Presidente a sostenere le spese necessarie per il buon funzionamento del Club e per le attività strettamente necessarie per l'attuazione degli scopi istituzionali.
- l) Autorizza, sentito il parere del Cassiere e degli altri Consiglieri, Soci o terzi appositamente incaricati, sia a sostenere spese per conto dell'Associazione nell'ambito istituzionale di questa, sia per ottenere pareri e consulenze dagli stessi.

Art. 16 – Compiti del Segretario

Il Segretario del Consiglio Direttivo redige i Verbali delle sedute che sottoscrive previa approvazione del Presidente, il quale lo controfirma.

Firma la corrispondenza di ordinaria amministrazione e conserva gli atti sociali.

Predispose le informative e le comunicazioni ordinarie sulla scorta delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, presiede alla logistica ed alle necessità inerenti al buon funzionamento delle attività correnti sociali.

Informa il Consiglio circa le richieste formulate dai Soci o da terzi che chiedano collaborazione con il Circolo.

Qualora il Consiglio Direttivo opti per attribuire al Segretario anche la carica di Vice Presidente, così come statuito dall'art. 14 agisce con gli stessi poteri e limiti del Presidente dal quale deve aver ricevuto preventiva procura

Art. 17– Compiti del Cassiere

Il Cassiere è il responsabile della Cassa dell'Associazione.

a) Versa e preleva il denaro da un apposito conto corrente bancario o postale intestato al circolo fotografico e da lui aperto su mandato del Presidente.

b) Ha potere di firma unica relativamente alle spese dell'Associazione nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 27.

c) Esige i crediti e, su mandato del Presidente, effettua i pagamenti per conto dell'Associazione stessa.

d) Si occupa della contabilità che viene gestita mediante il criterio "di cassa", ne tiene i registri e le altre scritture e li presenta ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta al Segretario od al Presidente.

e) Ottempera agli eventuali obblighi fiscali inerenti l'Associazione.

f) Redige annualmente la bozza di Rendiconto economico e di Bilancio preventivo dell'Associazione che, approvati dal Consiglio Direttivo, presenta all'Assemblea generale di Soci per la loro approvazione.

Art. 18 – Esercizio sociale

L'anno sociale e l'esercizio amministrativo hanno inizio il 1 gennaio di ogni anno e si chiudono al successivo 31 dicembre.

Art. 19 – Convocazione e Partecipazione all'Assemblea dei Soci

a) Hanno diritto di intervento tutti i Soci, quale che sia la categoria cui appartengono, purché in regola con la quota sociale per l'anno in corso.

b) L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo delibere, o quando sia richiesta al Consiglio Direttivo con domanda motivata sottoscritta da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto. In tal caso il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea entro i quindici giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di convocazione.

c) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. La convocazione può essere fatta per iscritto anche mediante posta elettronica. L'avviso di convocazione deve prevedere orario e luogo di svolgimento sia della prima convocazione sia della seconda convocazione.

d) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

e) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto mentre è necessaria la presenza di almeno un quinto degli stessi in seconda convocazione.

f) Qualora validamente costituita l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

g) L'Assemblea ordinaria:

1. Definisce il numero di componenti del Consiglio Direttivo e nomina i relativi componenti con mandato triennale;
2. Integra il Consiglio Direttivo mediante nomina di nuovi consiglieri in sostituzione dei consiglieri uscenti a qualsiasi titolo;
3. Approva annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio o consuntivo economico e finanziario;
4. Determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei Regolamenti;
5. Delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno che non siano riservati all'Assemblea straordinaria.

h) L'Assemblea straordinaria:

1. Delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
2. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

Art. 20 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro la fine di aprile di ogni anno.

Essa provvede:

- a) a nominare il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea stessa. Quest'ultimo redige apposito verbale che, dopo sottoscrizione propria e del Presidente dell'Assemblea, viene conservato presso la Sede;
- b) ad esaminare e votare la Relazione sull'andamento dell'associazione presentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica;
- c) ad esaminare e votare i rendiconti economici annuali ed i bilanci preventivi, presentati dal Cassiere in carica;
- d) ad eleggere i componenti del Consiglio direttivo ogni qualvolta il loro mandato sia scaduto;
- e) discutere e votare il Regolamento come proposto dal Consiglio Direttivo e le sue eventuali modificazioni od integrazioni proposte dallo stesso;
- f) discutere e votare le proposte di modificazione dello Statuto sociale e/o di scioglimento dell'Associazione. Per la loro votazione è richiesta la presenza di almeno due terzi dell'ammontare complessivo dei Soci in regola con la quota sociale e, per l'approvazione, la maggioranza assoluta dei voti.

Modifiche statutarie imposte da disposizioni di legge sono assunte a maggioranza relativa dei soci intervenuti.

Art. 21 – Modalità di convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea generale può essere effettuata in prima od in seconda convocazione

a) Gli avvisi di prima convocazione delle Assemblee generali dei Soci, debbono essere portati all'attenzione dei Soci, anche via e-mail, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere l'ordine del giorno al quale lo svolgimento della stessa dovrà attenersi;

b) L'Assemblea può essere tenuta in seconda convocazione non meno di 12 ore successive a quella fissata per la prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione deve essere espressa l'ora sia per la Prima Convocazione, sia per la Seconda convocazione. Salvo fatti eccezionali il luogo di convocazione coincide con la sede sociale.

Art. 22 – Regolarità di costituzione dell'Assemblea Generale

Le Assemblee Generali dei Soci sono legalmente costituite, salvo quelle di richiesta di modifica dello Statuto, quando è presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei Soci in regola con la quota sociale per l'anno in corso.

Non raggiungendosi alla prima convocazione il numero legale, l'Assemblea passa in seconda convocazione nei termini indicati nell'art. 21 ed è da intendersi costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Per modifiche statutarie o di scioglimento dell'Associazione occorre l'approvazione dei tre quarti dei Soci ovvero tre quarti dei presenti se in seconda convocazione. In tale evenienza essa viene convocata non prima di otto e non oltre trenta giorni dalla data di prima convocazione.

Art. 23 – Modalità di voto per le deliberazioni Assembleari

Per la validità delle nomine alle cariche sociali si richiede la maggioranza relativa dei voti degli intervenuti.

Per le Assemblee che modifichino lo Statuto ovvero deliberino lo scioglimento dell'Associazione occorrono le maggioranze di cui all'art. 22.

Le votazioni sono a scrutinio palese per alzata di mano, salvo che per l'elezione dei Consiglieri per la cui elezione si procede mediante scrutinio segreto con apposita scheda. Non sono ammesse deleghe.

Art. 24 - Mozioni

I Soci in regola con la quota sociale possono presentare una o più mozioni ciascuna da discutere nelle Assemblee generali dei Soci. Tali mozioni debbono essere sottoscritte e pervenire al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione per poter essere inserite nell'Ordine del giorno.

Art. 25 – Patrimonio dell'Associazione ed Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) I proventi delle quote associative articolate sulla base degli artt. 5 e 6;
- b) I proventi derivanti da corrispettivi specifici per attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione.
- c) Gli altri proventi derivanti dalle attività istituzionali e da liberalità, quali ad esempio: sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, elargizioni, contributi e lasciti da parte di persone fisiche (associate o meno) o giuridiche e di qualsiasi ente, nazionale od internazionale;

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, anche in forme indirette. Altrettanto non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'avanzo di gestione dovrà essere utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali e non può essere distribuito in qualunque modo o forma, tra i Soci.

Fanno altresì parte del patrimonio sociale tutte le dotazioni mobili ed immobili, materiali ed immateriali di proprietà dell'Associazione che siano stati dalla stessa acquistati nel corso della propria esistenza ovvero a lei pervenuti a titolo di omaggio, lascito, donazione, eredità e simili.

Art. 26 – Cessazione e scioglimento dell'Associazione

Nel caso di cessazione dell'attività sociale o di scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, il patrimonio dell'Associazione deve, previa copertura, delle eventuali passività, essere ceduto gratuitamente ad altra Associazione con finalità analoga che ne continui l'attività e gli scopi oppure, previo realizzo per vendita delle cose

di appartenenza sociale, donato ad opera benefica designata dall'Assemblea stessa o, per sua delega, dal Consiglio Direttivo. Resta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Regolamento

Norme particolari per l'applicazione del presente Statuto e per il regolare svolgimento della vita sociale devono essere sancite mediante apposito regolamento redatto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea Generale.

Il Regolamento non può andare in contrasto con il presente Statuto.

Art. 28 – Disposizione finale

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 06/05/2016.